

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020

Priorità 4



Figura 1: http://www.alsia.it/opencms/opencms/biodiversita/antiche_varieta.html

AVVISO PUBBLICO MISURA 10

Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1.3

“Biodiversità – Coltivatori custodi”

Annualità 2019

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

Sommario

ART. 1 – DEFINIZIONI	2
ART. 2 – PREMESSA	3
ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 4 - OBIETTIVI DELLA MISURA.....	5
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI	5
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
ART. 7 – LOCALIZZAZIONE	6
ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE.....	6
ART. 9 - IMPEGNI SPECIFICI ED ALTRI OBBLIGHI COLLEGATI ALLA MISURA.....	6
ART. 10 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	8
ART. 11 - FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	8
ART. 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ART. 13 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	10
ART. 14 - MODIFICA DELLA DOMANDA.....	10
ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	11
ART. 16 - MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE.....	12
ART. 17 - CONTROLLI E PAGAMENTI	12
ART. 18 – COMUNICAZIONI	12
ART. 19 - RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI.....	13
ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	14
ART. 21 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	14
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI	14
ALLEGATO 1 TABELLA IMPEGNI.....	16
ALLEGATO 2	24
ALLEGATO 3.....	29

Art. 1 – Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art. 4 Reg UE 1307/2013);

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Agricoltore in attività: sono considerati agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento UE 1307/2013, coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e smi.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Parcelle di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente una identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Art. 2 – Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegno a favore dello sviluppo rurale. Nel PSR della Regione Basilicata sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

Il presente avviso si riferisce alla misura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" tipologia di operazione 10.1.3 "Biodiversità – Coltivatori custodi", del P.S.R. 2014-2020, ed è finalizzato alla salvaguardia delle specie vegetali, iscritte al repertorio regionale per la tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali di interesse agrario, istituito ai sensi della L. R. n. 26 del 14/10/2008.

Art. 3 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- DM n. 5465 del 07 giugno 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, n. 11 del 18.02.2019, avente come oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013 del consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019".

Art. 4 - Obiettivi della Misura

L'Operazione sostiene la conservazione *on farm* di specie vegetali agrarie a rischio di erosione genetica tramite aiuti ad ettaro per l'estensione di superficie richiesta a pagamento. L'utilizzo delle varietà autoctone è complementare all'adozione di tecniche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima conformi a quelle della produzione biologica e alla produzione integrata

Art. 5 - Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori in attività;
- le Associazioni di agricoltori.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno i richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:

- a) essere agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- b) condurre la superficie agricola oggetto di impegno, localizzata all'interno del territorio della Regione Basilicata;
- c) coltivare varietà iscritte al repertorio regionale istituito ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 14/10/2008 (riportate nell'allegato 2);
- d) disporre di un fascicolo aziendale aggiornato, contenente, tra gli altri, i titoli di conduzione, della superficie aziendale, validi e previsti in materia di tenuta del fascicolo aziendale (DPR 503/99 e circolari AGEA);
- e) le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in godimento alla data del 15/05/2019 come risultante al fascicolo aziendale;

Non sono ammissibili al sostegno previsto con la presente Operazione le attività che rientrano negli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'Operazione 10.2.1 "Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura";

Art. 7 – Localizzazione

La Misura viene applicata a tutto il territorio regionale.

Art. 8 - Criteri di selezione

Il premio viene garantito a tutti i soggetti che ne fanno richiesta: non è prevista alcuna selezione né formazione di graduatoria delle domande.

Art. 9 - Impegni specifici ed altri obblighi collegati alla Misura

I beneficiari ammessi sono obbligati per tutto il periodo d'impegno, pari a 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 2019 e fino al 14 maggio 2024 a:

- mantenere le **specie vegetali (varietà)** oggetto di aiuto, così come identificate nel Repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone, L.R. n 26 del 14/10/2008;
- mantenere l'**estensione della superficie** richiesta con la domanda di sostegno. Nello specifico: per le specie erbacee ed orticole a rischio di erosione genetica l'impegno è rispettato o con la coltivazione delle varietà a rischio di erosione genetica in rotazione in una stessa superficie oppure con la loro coltivazione anche in superfici diverse;
- adottare le tecniche di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria stabilite per l'Operazione 10.1.1 "Produzione Integrata" o per le Sottomisure 11.1 e 11.2 "Agricoltura biologica" (descritti nell'allegato 1) certificate da idoneo organismo di controllo indipendente, riconosciuto dal MiPAAFT.

Gli impegni collegati all'operazione 10.1.3 "Coltivatori custodi", nel rispetto dell'art.11 del Reg UE 808/2014, non sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 11 "Agricoltura biologica" e per le medesime superfici interessate dall'intervento, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre operazioni della Misura 10, tranne che con l'intervento "Allevatori custodi" della medesima operazione 10.1.3.

I beneficiari sono tenuti, nel periodo di impegno e su tutta la superficie agricola condotta, al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità, in applicazione del Titolo VI del Reg 1306/2013 e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale (DM 1867 del 18/01/2018 e DGR n 443 del 25/05/2018 di recepimento della Regione Basilicata):

- CGO1 (ex Atto A 4) in ZVN - Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di fonte agricola – Artt. 4 e 5, DM MIPAAF 7aprile 2006 e Programma d'Azione Regione Basilicata DCR 119/2006 per quanto concerne gli

obblighi amministrativi, gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti e che prescrivono apporti di azoto organico in zona vulnerabile massimo di 170 Kg/ha/anno;

- CGO 10 (ex Atto B9) – Reg (CE) 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- BCAA 5 (ex standard 5.1) - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e prevede l'impegno di realizzare solchi acquai temporanei per i soli seminativi declivi che manifestano fenomeni erosivi;

RMFERT. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzazioni prevedono il rispetto di:

- codici di buone pratiche istituiti a norma della Direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN;
- rispetto del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DCR n.293/2007). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha imposto nelle zone non vulnerabili ai nitrati quantitativi massimi unitari di N al campo pari a 340 Kg di N ad ettaro e periodi di divieto stagionale per lo spandimento di effluenti non palabili;
- i requisiti minimi relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 mt dai corsi d'acqua conformemente alla BCAA1;

RMFFIT. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono il rispetto di:

- principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
- l'obbligo, ove richiesto, di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari;
- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
- il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili;
- obblighi amministrativi relativi alla Comunicazione (PUA, dati consistenza stalla) ed alla tenuta dei registri o quaderno di campagna.

Le **attività minime** sono disciplinate a livello nazionale dai seguenti decreti ministeriali:

- DM prot. 6513 del 18 novembre 2014 " Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 1307/2013
- DM n.1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014 di applicazione del Reg. (UE) 1307/2013.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente bando.

Art. 10 - Disponibilità finanziaria

Per l'annualità 2019 è assegnato uno stanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00) finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno.

La dotazione finanziaria totale ammonta a Euro 1.000.000/00 (unmilione/00) di spesa pubblica, per i cinque anni di impegno. La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario, per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

Il premio annuale sarà erogato al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore. Tuttavia potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 75 del Reg (UE) 1306/2013 e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 11 - Forma ed intensità del sostegno

L'importo annuale del pagamento (EURO/HA/ANNO) è calcolato sulla base degli ettari e delle colture praticate sulle superfici oggetto di impegno, per la conservazione di materiale vegetale minacciato da erosione genetica, elencato in tabella A, per un periodo di cinque anni. Nello specifico:

COLTURE	EURO/HA/ANNO
Cereali	248,00
Olivo	334,00
Vite da vino	586,00
Fruttiferi	576,00
Ortive - pieno campo	534,00

Art. 12 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di sostegno/pagamento esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 15 maggio 2019**.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo aziendale cartaceo, unitamente alla documentazione da allegare, ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L'agricoltore, con la sottoscrizione della domanda, chiede che la stessa, ove ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento. La medesima domanda vincola il beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni con essa sottoscritti.

Per gli anni successivi al primo la domanda di pagamento dovrà essere presentata all'AGEA a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione. Qualora il beneficiario ometta di presentare, per uno o più anni, la domanda di pagamento, l'azienda verrà sottoposta a controllo da parte dell'ALSIA, per la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento al beneficiario non spetta lo specifico premio.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019 sono i seguenti:

- a) domande iniziali: **15 maggio 2019**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2019**;
- c) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): **data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande**;
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2019**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2019, della domanda di sostegno e pagamento, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica iniziale e di modifica con riduzione è comunque il 10 giugno 2019.

Art. 13 - Documentazione richiesta

I richiedenti per accedere agli aiuti di cui al presente Avviso dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento, e custodire insieme al fascicolo aziendale presso la sede del CAA, quanto segue:

Modello di richiesta di accertamento varietale, relativo alla natura varietale specifica, oggetto dell'impegno, come da **Allegato 3**, debitamente compilato in ogni sua parte e firmata dal richiedente. Tale richiesta deve essere inoltrata a mezzo PEC all'ALSIA, all'indirizzo: alsia@postecert.it, (in tale circostanza deve essere firmata digitalmente) e per conoscenza all'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, all'indirizzo: ufficio.ueca@cert.regione.basilicata.it, **entro 5 giorni dall'avvenuto rilascio a SIAN** della domanda di sostegno/pagamento nei termini precedentemente indicati.

Effettuato l'accertamento varietale, ovvero il controllo di cui al precedente art. 12, l'ALSIA trasmette all'UECA l'esito.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: PSR Basilicata 2014/2020 - Avviso pubblico Sottomisura 10.1.3 - "Biodiversità – Coltivatori custodi" - Annualità 2019. Nel testo della PEC occorre inserire i dati anagrafici del beneficiario.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della documentazione farà fede la data di spedizione della PEC.

In alternativa la documentazione sopra indicata potrà essere inviata entro il 5° (quinto) giorno dall'avvenuto rilascio a SIAN della domanda a mezzo raccomandata AR (o mezzo postale equivalente con ricevuta di ritorno), o consegnata a mano in busta chiusa ai seguenti indirizzi:

REGIONE BASILICATA

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA)

Viale Annunziatella, n.64 – 75100 Matera

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA)

Via A.M. Di Francia, 40 – 75100 Matera

Il plico deve riportare la dicitura:

PSR Basilicata 2014/2020 - 10.1.3 - "Biodiversità – Coltivatori custodi" - Annualità 2019.

Per queste forme di consegna la stessa documentazione dovrà essere sempre debitamente sottoscritta dal beneficiario, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 14 - Modifica della domanda

Per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda di sostegno e di pagamento precedentemente presentata, ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, è possibile presentare:

- una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- una domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, per ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione;
- una domanda di modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, in caso di errori palesi.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle Istruzioni operative AGEA O.p. n. 11 del 18.02.2019.

Art. 15 - Istruttoria delle domande

L'istruttoria amministrativa delle domande prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

L'ammissibilità dell'intervento richiesto è subordinata, tra l'altro, al rilascio, da parte dell'ALSIA, della *Certificazione varietale*, in riscontro alla richiesta di accertamento allegata alla domanda (cfr. art. 13 del presente avviso), attestante:

- l'appartenenza della specie coltivata alle varietà oggetto della presente tipologia di intervento (allegato 2);
- la superficie investita e la sua localizzazione.

Inoltre per le specie erbacee e per le ortive, dove previsto, il beneficiario è tenuto a conservare le fatture d'acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo, l'indicazione di riferimento dei cartellini dell'organismo ufficiale di certificazione dai quali è possibile individuare l'identificazione della categoria, della specie e della varietà. Negli altri casi dovranno comunque essere conservate le fatture d'acquisto recanti il quantitativo e l'indicazione della categoria, della specie e della varietà nonché la certificazione di un organismo pubblico che ne attesti la conformità genetica. L'eventuale utilizzo di sementi di provenienza aziendale va indicato sul modello di richiesta di accertamento varietale di cui all'allegato 3 del presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria saranno riportati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione dell'esito istruttorio motivato, contenente l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (Legge n. 69/2009 art. 7, comma 1, lettera b)).

Art. 16 - Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'Avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Avviso;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Art. 17 - Controlli e pagamenti

Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 18 – Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 604/2014 relativa a casi di forza maggiore;
- 3) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014.

1) **Per recesso dagli impegni** assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi **per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art.2 Reg (UE) 1306/2013:

- a. il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda, comprovato da attestazione/provvedimento dell'autorità competente;
- e. fitopatie grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprovate da attestazione/provvedimento dell'autorità competente.

3) Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può **cedere totalmente o parzialmente la propria azienda** ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile di misura e l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura dell'avvenuta cessione;
- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Art. 19 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni, sanzioni e recuperi si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, del DM 1867 del 18/01/2018 e relativo atto regionale, l'applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi del D.M. 1867 del 18 gennaio 2018 recepito con D.G.R. n. 443/2018, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

Art. 20 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura (RdM) è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata 2014-2020.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande di aiuto.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 21 - Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/feasr>).

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

ALLEGATO 1 Tabella impegni

Tipologia di operazione 10.1.3 biodiversità – coltivatori custodi

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZIONALE REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Obbligo di mantenere le coltivazioni per tutto il periodo di impegno pari a 5 anni.	<p>Il CGO10 (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero.</p> <p>CGO1 (Ex Atto A4), in ZVN i, non impone il divieto di impiego di uso dei fertilizzanti azotati ma il rispetto del MAS pari a 170 Kg/ha di N al campo.</p>	<p>RMFERT. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN; <p>i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE.</p> <p>RMFIT. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria; lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di 	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420//15	Varietà vegetali	Mantenere per più anni la coltivazione di varietà autoctone garantisce una maggiore variabilità genetica sul territorio	<p>Controllo in loco:</p> <p>accertamenti documentali e/o visivo e/o strumentale.</p> <p>Controllo amministrativo</p> <p>fascicolo aziendale</p>	<p>Varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica</p> <p>Nel caso delle varietà minacciate di estinzione sono state recuperate informazioni da letteratura scientifica e dal giudizio di esperti, in assenza di dati aziendali comparabili con il campione RICA.</p> <p>La metodologia prevede una stima della riduzione dei ricavi dovuta alle minori rese produttive riscontrabili con le varietà minacciate e una valutazione prudenziale dei minori costi specifici dovuti alla maggiore rusticità di tali varietà. Per i seminativi si stima una riduzione del 30-40% delle produzioni</p>

		<p>sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. <p>La BCAA 5.1 (ex Standard 5.1) non presenta tanto delle limitazioni in termini di volumi irrigui, bensì obblighi autorizzativi, nel caso di utilizzi dell'acqua a fini irrigui.</p> <p>Gli impegni, prevedendo un risparmio significativo dei volumi idrici irrigui utilizzati, presentano un significato ambientale sicuramente più elevato rispetto all'obbligo espresso dallo Standard richiamato di Condizionalità.</p> <p>Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1 di Condizionalità (rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto).</p>						<p>per ettaro rispetto alle varietà convenzionali (Bressan et al. 2003; Istituto Strampelli, 2005)</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Obbligo di mantenere per tutto il periodo di impegno l'estensione della superficie richiesta con la domanda di aiuto del primo anno.	Non previsto dai CGO e BCAA di condizionalità	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420//15	Nella coltivazione di varietà convenzionali non sussiste tale obbligo	Mantenere per più anni la coltivazione di varietà autoctone garantisce una maggiore variabilità genetica sul territorio	Controllo in loco: accertamenti documentali e/o visivo e/o strumentale. Controllo amministrativo ; fascicolo aziendale	Non pertinente
<p>- Adottare tecniche di di fertilizzazione stabilite per l'operazione 10.1 o per le sottomisure 11.1 e 11.2:</p> <p>- Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi devono essere eseguite al momento dell'adesione all'impegno e hanno validità di 5 anni per le colture arboree. Per le colture bisogna disporre di almeno una analisi valida entro 5 anni dall'impianto o deve essere eseguita al momento dell'adesione all'impegno .</p> <p>- Obbligo di adottare un piano di</p>	<p>Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Basilicata per le Zone Vulnerabili da Nitrati (DCR n.119 /2006), si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <p>a)obblighi amministrativi;</p> <p>b)obblighi relativi allo stoccaggio degli</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto</p>	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420//15	Nella maggior parte dei casi, gli operatori basano le dosi di concimazioni su tipologie e quantitativi "standardizzati" di fertilizzanti, che non tengono conto delle reali necessità delle colture. La logica che muove l'operatore ordinario è, infatti, quella di minimizzare i costi di produzione e di semplificare le operazioni in campo, evitando, peraltro, il ricorso ad effluenti di origine zootecnica, che richiedono cantieri di distribuzione più complessi e sono soggetti a maggiori oneri.	<p>Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input fertilizzanti.</p> <p>Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p> <p>Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le</p>	<p>Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura</p> <p>Verifica dei certificati delle analisi del suolo.</p> <p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>	<p>Minori spese per acquisto fertilizzanti e riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti</p> <p>Manodopera per prelievo campioni per analisi terreno (non presa in considerazione nel calcolo dell'aiuto)</p> <p>Manodopera per la redazione del piano di fertilizzazione (non presa in considerazione nel calcolo dell'aiuto)</p> <p>Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti(non presa in considerazione nel calcolo</p>

<p>fertilizzazione annuale per coltura basata sui criteri riportati nel DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dal DPI per ciascuna coltura.</p> <p>- Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee</p>	<p>effluenti;</p> <p>c)obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>d)divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno</p>	<p>interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>			<p>aziende agricole corrispondono alle tipologie più semplici.</p> <p>L'apporto di dosi frazionate di azoto e fosforo non è pratica consolidata per tutte le tipologie di seminativo, ma trova applicazione predominante nel caso del mais, laddove gli apporti azotati sono ordinariamente elevati, specialmente nel caso in cui tali fertilizzazioni.</p>	<p>perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.</p> <p>I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.</p>		<p>dell'aiuto)</p>
<p>Adottare tecniche di difesa fitosanitaria stabilite per l'operazione 10.1 o per le sottomisure 11.1 e 11.2:</p> <p>Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <p>registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)</p> <p>rispetto delle prescrizioni di</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>Requisiti minimi relativi</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420/15</p>	<p>La pratica agricola consueta in Basilicata prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso esclusivo di prodotti fitosanitari autorizzati; - il magazzino dei prodotti in azienda avviene in apposito locale messo in sicurezza (porta chiusa a chiave, scritta "veleno" collocata sulla porta di accesso 	<p>L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata volontaria.</p>	<p>Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri culturali e registri di magazzino. Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, all'ammissibilità all'impiego vengono verificate l'indicazione</p>	<p>Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo.</p> <p>Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie.</p> <p>Costi aggiuntivi per manodopera sia per raccolta campioni sia per rilievi di difesa volontaria (catture trappole, esiti</p>

<p>riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dal DPI per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (Litri o Kg/ha) indicate nel DPI.</p>	<p>utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;</p> <p>presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>ai prodotti fitosanitari:</p> <p>a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p> <p>b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico,</p>			<p>al locale con immagine di teschio con ossa incrociate;</p> <p>- nel caso di indisponibilità del locale separato e messo in sicurezza, i prodotti sono custoditi in un armadio chiuso a chiave recante le medesime indicazioni della porta del locale suddette.</p> <p>Per quanto concerne la verifica delle attrezzature per l'irrorazione, attualmente in Basilicata non vige alcun obbligo di taratura; la verifica del funzionamento di tali attrezzature è assicurata dagli operatori che ne verificano in azienda il corretto funzionamento.</p>	<p>Dai DPI sono esclusi o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive classificate come pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.</p> <p>Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE.</p> <p>Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. sanitari. L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre</p>	<p>sulle schede dei parametri relativi.</p> <p>Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.</p> <p>Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essi la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti</p> <p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;</p> <p>Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.</p> <p>È possibile a</p>	<p>campionamenti visuali, ecc.)</p> <p>Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità)</p> <p>Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari</p>
--	--	---	--	--	--	--	---	--

		<p>tossico o nocivo.</p> <p>c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>				<p>di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci. Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.</p>	<p>seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui</p> <p>l'azienda pratici la DIA o comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico.</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALI TA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>- Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>- Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate :</p> <p>anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc)</p> <p>fertilizzazioni</p> <p>irrigazione</p> <p>monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti</p> <p>trattamenti fitosanitari</p> <p>scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420/15	Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incorso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	Verifica della completezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino non sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti.

<p>- Regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari</p> <p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri</p>		<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.</p> <p>Fino a quella data ai fini dell'assolvimento o dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minime come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420/15</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.</p>	<p>L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione .</p>	<p>Rispetto al controllo funzionale obbligatorio, la regolazione strumentale volontaria comporta una spesa aggiuntiva che concorre a giustificare l'aiuto, seppure in misura modesta in quanto rapportata alla superficie e al periodo di validità dell'operazione e pertanto nel calcolo dell'aiuto non è stato qualificato nessun costo aggiuntivo</p>
--	--	--	-----------------------	---	-----------------------	--	---	--



ALLEGATO 2

VARIETA' ISCRITTE AL REPERTORIO REGIONALE GENETICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 14/10/2008.

Le varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nel Repertorio e riportate in tabella, sono state scelte sulla base di risultati scientifici ottenuti con progetti specifici e indagini, diretti ad ottenere dati in grado di stimarne il grado di rischio di estinzione e la loro reale autoctonia, inoltre, nel Repertorio, sono anche iscritte coltivazioni di varietà locali contemporaneamente censite nel Registro Nazionale delle Varietà come varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE, Direttiva 2009/145/CE e D.lgs 267/2010.

OLIVO	
A FASULO	NOCIARA
AMARENA	OGLIAROLA DEL POLLINO
BIANCO EGIZIANO	OLIVELLA
CORNAIOLA	RACIOPPELLA
DOLCE DI CHIAROMONTE	RIZZA
DOLCE O ROSANA	
ALBICOCCO	
ALBICOCCO LOCALE 1 DEL POLLINO	ALBICOCCO LOCALE 2 DEL POLLINO
MELO	
AGRESTO	MELONE
ANNURCA	MERAVIGLIA
BACCOTTO	MUNGLIETTA
BIANCO LOCALE	MUSTAZZOLA
BOCCONCINO	POMICELLA DEL CASTEDDUZZO
CALVILLE	PUMA AGRESTA
CANNAMELA	PUMA DUCIA
CIOCCIA	PUMA GIALLA
COSCIA DI DONNA	PUMA GIALLO-ROSA
CULINERA	PUMA GIALLO-ROSSA
DEL DIABETE	PUMA GIALLO-VERDE
D'INVERNO	PUMA ROSA
ELIOS	PUMA SIRICA ROSSA
FANO	PUMA SIRICA ROSSO GIALLA
GELA	PUMA VERDE
GENUVISA	PUMA VERDE-GIALLA
GIALLO ANTICO	PUMA VERDE-ROSA
GIALLO ROSA	PUMA VERDE-ROSSA
GIALLO ROSSO	PUMARELLA
LIMONCELLA	RENETTA ANTICA
LIMONCELLA AGOSTANA	RIMONCELLA
LIMONCELLA PIATTA	RIMONCELLA I
LIMONCELLA PRIMITIVA	RIMONCELLA
LIMONCELLA VAL D'AGRI	ROSA ANTICA
LIMONE	ROSA REGINA ANTICA
LOCALE	ROSSA LOCALE
MELO A CIUCCIO	ROSSO
MELO A GRAPPOLO	ROSSO GIALLO
MELO ACQUA	ROSSO VERDE
MELO CERRATA	RUSSA
MELO CETRIOLO	SCHIACCIATO
MELO DI SAN FRANCESCO	SELVATICO
MELO DI SAN GIOVANNI	SIGNORELLA
MELO FUTTSCIDD	SIRICA
MELO GHIACCIO	VERDE
MELO MALATICA	VERDE GIALLO
MELO OLIO	VERDE ROSA
MELO PANE	VERDE ROSSO
MELO PUMA	VERDE SFEROIDALE
POMICEDDA ROSSA	ZUCCHERATA

PERO	
ACINELLA	MIRIZZOSA
ACQUAROLA	MIRIZZOSA (LUNGA, CORTA E PIRIFORME)
AD ACQUA	MISILLERI
AGOSTARICA	MORANO
AGOSTARICA PEDUNCOLO LUNGO	MUSCATELLONE
AGRIESTA	NERA
ALICIA	NICOLARA
AMO LE DONNE	PAIOTTA
ANTICO	PASTORIGNA
BELLA (SIGNORA)	PASTURA
BELLA LUNGA	PERASTRO
BERTICCHIA	PERASTRO TOSTA
BIANCO	PERO A CAMPANELLI (MATURA A LUGLIO)
CANGLIA	PERO AGOSTINO
CANNAMELA	PERO ARANCIO
CARPINO	PERO BALCONE
CIOCCIA	PERO CACIOCAVALLO
CIOCCOLATO	PERO LARDARO
CITRONELLA	PERO MELONE
COSCIA DI DONNA	PERO MOSCARELLO
COSIMO	PERO PACCONA
COZZUBRINA	PERO SCARRAFONE
CUCUZZARO	PIRISCIANNA
CUDILONGA	PORTUVALLA
CULUMBRA	PRAINO BIANCO
DELLE GROTTI	PRAINO LOCALE
DI GIACCHINO	PRAINO ZILARIELLO
D'INVERNO	PRIMITIVO
DOLCEDONNA	PUMA VERDE
GAROFALO	PUTIRA
GATTAROLA A e B	REGNA
GAVAZZO	ROSARIA
GENTILE A, B e C	ROSSA
GHIACCIO	ROSSA LUNGA
GIOVANNA	S. GIOVANNI
GRANATA	SANPASQUALE
GRESTA	SANTAMARIA
GUSTARICA	SCIACQUENTA
IANCA	SPADONA ESTIVA
IANCOLEDDA	SPADONA INVERNALE
INTILA	SPADONCINA ESTIVA
INTROCASO	SPADONCINA INVERNALE
LIMONE	SPINA (1, 2, 3, 4)
LISCIA	STARNOGOLIA ESTIVO.
	AUTUNNALE
LOCALE	SUGLIA
LOCALE PIRIFORME	TENERELLA
LUGLIAROLA	TIPO STRANGOLIA
MAIATICA	TRENTATREJONZA
MAIATICA ALLUNGATO	UNGANNAVALLARO
MASTANTUONO	VASILICOIA
MEDICA	VENDEMMIA
MELO	VERNILE
MELONE 1 e 2 DEL POLLINO	VISCIGLIA
MELONE LUNGO	VOMICE

FICO	
ACQUAGNUOSO	NATALINO
AGOSTARICO	NERO
ALBANESE	PASCARELLO
AMARENA	PIEMONTESE
CAPRIFICO	PILOSELLA MARRONE
CODE LUNGHE	PILOSELLA NERO
DOMINA	PILOSELLA VERDE
DOTTATO	ROSSA D'AGOSTO
FICAZZANA NERO	ROSSO
GATTAROLO	SANTAMARIA
JARAZZOLA	TRIANO NERO
MARINIELLO	TROIANO BIANCO
MELANZANA	ZIVOLO
MUSSIRUSSA	
CASTAGNO DA FRUTTO	
PREVITESSA	LOCALE 3 DEL POLLINO
LOCALE 1 DEL POLLINO	NSERTA 1
LOCALE 2 DEL POLLINO	
CILIEGIO	
CILIEGIO A COREI	MAIATICA
CILIEGIO AMARENA	MAIATICA PICCOLA
CILIEGIO NERO	MUSSUTA
CILIEGIO SELVATICO	NAPOLITANO
DURONE	SELVATICO SALEGNA
GELSO	
GELSO BIANCO GROSSO	GELSO NERO
GELSO BIANCO SFERICO	GELSO ROSSO VINACCIA
MANDORLO	
MANDORLO CORDERA	MANDORLO OVATO
MANDORLO OBLUNGO	MANDORLO OVATO TENERA
NOCCIOLO	
ALLUNGATO	SFEROIDALE
ALLUNGATO SANGUINELLO	SFEROIDALE GRANDE
NOCE DA FRUTTO	
MASCHERA	TENERA
NOCE A BUCCIA TENERA	TENERA GRANDE
NOCIONE	
PESCO	
PESCO LOCALE -B DEL POLLINO	PERCOCO LOCALE DEL POLLINO
PERCOCHINO DEI VIGNETTI DEL POLLINO	
SUSINO	
CASCABELLA CUORIFORME VIOLA	PASSOLOSPAGNA VIOLA SFERICA
CASCABELLA GIALLA	PASSOLOSPAGNA VIOLA TOZZA
CASCABELLA SFEROIDALE VIOLA	PERONE BIANCO ELLISSOIDALE
CASCABELLA VIOLA	PERONE BIANCO SFEROIDALE
COCOMELLO PRUNUS COCOMELLA	PERONE GIALLO
COCOMELLO DOMESTICATO	PERONE ROSSO
GIALLA SUBSFERICA	S. EGIDIO
GRUMELLA	SCUGLIAFRATI
OBLUNGA GIALLA	TIPO COCOMELLO
PASSOLOSPAGNA	VERDONE OVOIDALE
PASSOLOSPAGNA TOZZA	VERDONE SFEROIDALE
PASSOLOSPAGNA VIOLA	

VITE	
ADDURACA	MOSCATellone
AGLIANICO DEL POLLINO	MOSCATO NERO
ASPRINA	NEGRO AMARO DEL POLLINO
BARBERA ANTICO	OLIVELLA
BIANCO E NERO	PASSULA
CACCIADIBITI BIANCA	PERRECONE
CACCIADIBITI NERO	PISCIALETTO
CANNO	PIZZUTELLO
CAPEZZOLA BIANCA DI VACCA NERA	PRODUTTORE ANTICO
CASTIGLIONE	PRODUTTORE DURO
CILIEGIOLO ALLUNGATO	PRODUTTORE FRANCESE
FRANCESE BIANCA	PRODUTTORE MOLLE
FRANCESE BIANCA DA TAVOLA	REGINA MOSCATO
GAGLIOPPO	SICILIANO NERO
GUARNACCINO	STRONZOPORCINO
IOVINA	TROFARELLE
IUVEDDA	UVA ANTICA NERA
LACRIMA BIANCA	UVA BIANCA ANTICA
LACRIMA NERA	UVA FRAGOLA
MALVAROSA	UVA NERA LOCALE
MALVASIA ACINO GROSSO BLU	UVA PASSULA BIANCA
MINNA DI VACCA	VERDARA BIANCA
MONDUONICO	VOLPINO
MONDUONICO BIANCO	ZIBIBBO
FAGIOLO	
A' MAROZZO	NASIEDDU
CANNELLINO NERO	OCCHIO DI BUE
CASTELLUCCISA	PANZAREDDA
CHE SI SPACCA	PERLINATO
CHIAPPAREDDA	PISELLO BIANCO
CITRINI BIANCO	QUAGLIANDRIEDD
CORNEOLA	QUARANTANO
CU' MUSSIDDU	RISO BIANCO E RISO GIALLA
FAGIOLO DELLE RISTOPPIE	ROSSO DI GRUMENTO
FAGIOLO LARDARO	SAN GAUDIOSO
FAGIOLO SANGUE DI PORCO	SAN MICHELE
FAGIOLO UOVO DI UCCELLO	SAN MICHELE
GIALLETTO	TUVAGLIEDDA
LATTINA	VACCAREDDA DI SENISE
MARROZZO (MUNACHEDDA O OCCHIO DI GATTO)	ZA VICENZA
MARRUCHEDDA	ZIMINELLE
MUNACHEDDA	
FINOCCHIO	
FINOCCHIO SEMISELVATICO	
CEREALI	
SARAGOLLE (GRANO DURO)	

ALLEGATO 3

**P.S.R. 2014/2020 – Regione Basilicata –
Sottomisura 10.1.3 “Biodiversità – coltivatori custodi” -**

Modello di richiesta di accertamento varietale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
Via _____ N. _____
in qualità di rappresentante legale della ditta _____
CUAA: _____

avendo presentato domanda di sostegno/pagamento n. _____ a valere sull' Avviso pubblico
relativo alla sottomisura 10.1.3 “Biodiversità – coltivatori custodi”,
approvato con DGR n. _____ del _____

DICHIARA

Di coltivare e conservare le seguenti varietà di specie arboree/erbacee a rischio di erosione genetica.

RICHIEDE

Il sopraluogo di verifica del materiale genetico vegetale iscritto al repertorio regionale istituito ai sensi della L. R. n. 26
del 14/10/2008.

Specie indicata (specie erbacea) : _____

Provenienza delle sementi (aziendale / acquistato) : _____

Varietà locali coltivate	Superficie coltivata (Ha)	Comune-Foglio	Mappale

Epoca indicativa di raccolta _____

Si allega mappa con l'indicazione delle aree (delimitazione e superficie)

Specie indicata (specie arborea): _____

Varietà locali coltivate	Superficie (Ha)	Comune-Foglio	Mappale

Epoca indicativa di raccolta _____

Si allega mappa con l'indicazione delle aree (delimitazione e superficie)

Data _____

Firma _____

N.B. Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.